

VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 21.598 di Repertorio

N. 8.433 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei) il mese di marzo il giorno 24 (ventiquattro).

In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19,
io sottoscritto dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Sig. dott. Narduzzi Edoardo, nato a Roma il 26 agosto 1964 e domiciliato per la carica in Milano, Viale Sarca n. 336, nell'interesse della società per azioni

"gAIn360 S.p.A."

con sede in Milano, Viale Sarca n. 336, con il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 459.525 (quattrocentocinquantanovemilacinquecentoventicinque) come dichiarato dal richiedente, suddiviso in n. 6.127.000 (seimilioncentoventisettemila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan Segmento Professionale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13686250963, R.E.A. MI-2745028, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società"),

procedo

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società stessa tenutasi in data

23 marzo 2026

alla mia costante presenza e partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 - e per quanto occorra ai sensi delle Massime 187, 188 e 216 del Consiglio Notarile di Milano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno *infra* riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, con collegamento dal mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19.

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile per le delibere adottande.

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Narduzzi Edoardo, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dello statuto sociale vigente, alle ore 16,02 sedici e due minuti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. dott. Narduzzi Edoardo, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza con mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione in forma pubblica con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto con l'assistenza di me Notaio che:

- la presente riunione è stata indetta per oggi, alle ore 16.00 sedici senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, mediante avviso di convocazione trasmesso a norma di statuto a mezzo messaggio di posta elettronica in data 17 marzo 2026 a tutti gli interessati, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni della Società - delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ. - delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Presa d'atto della scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale con soppressione della relativa clausola transitoria – delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Esercizio della delega di cui all'art. 6.6 dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile con delibera dell'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025, per l'esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 e quindi riservato ai beneficiari del Piano suddetto e dunque con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ., per totali Euro 960.000, incluso sovrapprezzo (con imputazione a capitale sociale di Euro 45.000), mediante emissione, anche in più riprese, di

massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di sottoscrizione per Azione pari a Euro 1,60, inclusivo di sovrapprezzo - conseguente integrazione dell'articolo 5 dello statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti;

5) Varie ed eventuali.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, circa le modalità di partecipazione alla riunione e le presenze, che:

- questa riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2381 codice civile, dell'art. 18.1 dello statuto sociale e della normativa applicabile, come sopra esposto;

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, in collegamento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione;

- anche l'art. 18.1 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto sociale ed ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime nn. 187, 188 e 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;

- sono attualmente presenti, alle ore 16,02 sedici e due minuti, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*:

* per l'Organo amministrativo sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Narduzzi Edoardo e gli altri amministratori dott. Santacroce Maurizio, amministratore delegato, Castaldi Leonardo, Zagnoli Michele, Leone Alessandro, Verna Paolo, Prevosti Giulio e De Paoli Alberto Maria Giuseppe, mentre è assente giustificato l'amministratore sig. Pfiester Thomas;

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. dott.ssa Ricciardi Barbara ed i Sindaci Effettivi Sigg. dott. Scarafuggi Massimo e dott. Coletta Marco;

* sono anche collegate, invitate dal Presidente, l'avv. Gaia Sanzarello dello Studio Legale Maviglia & Partners e la dott.ssa Francesca

Martino per l'*Euronext Growth advisor* Mit Sim S.p.a.;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, circa le comunicazioni procedurali e la verifica del *quorum* costitutivo, che:

- l'*Euronext Growth advisor* Mit Sim S.p.a. è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto;
- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;
- gli intervenuti acconsentono all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione;
- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 18.3 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari.

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno, circa le modalità di svolgimento della riunione, con l'assistenza di me Notaio:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;
- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio;
- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, la relativa documentazione ed, in particolare:
 - * il Regolamento del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028, relativo

alla proposta al punto 1) dell'ordine del giorno,

* il parere del comitato parti correlate, ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società, relativo alla proposta al punto 1) dell'ordine del giorno, - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile sulla proposta all'ordine del giorno al punto 2),

è stata resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale.

Tutto ciò premesso, il Presidente inizia la trattazione del suddetto primo punto dell'ordine del giorno recante "1) Approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni della Società - delibere inerenti e conseguenti;".

Il Presidente espone ai presenti i motivi che, considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione ed offerta retributiva e l'attuale contesto strategico, rendono opportuno approvare un progetto di incentivazione azionaria articolato in un piano di *stock option* ("Piano di Stock Option gAIn 2026-2028") caratterizzato dai seguenti obiettivi:

(i) collegare la retribuzione dei Beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società;

(ii) favorire la fidelizzazione dei Beneficiari, incentivandone la permanenza nella Società, supportando in tal modo la continuità e sostenibilità del successo nel medio – lungo termine;

(iii) favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei Beneficiari.

Il Presidente, in particolare, illustra più in dettaglio i termini del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028, contenuto nel relativo regolamento che viene allegato al presente verbale come in fine specificato, riservato agli amministratori, ai collaboratori e ai dipendenti della Società e delle controllate, da individuarsi nominativamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri e le modalità previsti nel Regolamento del Piano.

Il Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "Opzioni").

Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento del Piano ed, in particolare, al raggiungimento degli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione, attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un

prezzo unitario pari a Euro 1,60 (il "Prezzo di Esercizio") comprensivo di sopraprezzo.

Il Presidente fa presente che, per dare esecuzione a quanto precede, verrà proposto dal presente Consiglio di Amministrazione (punto 4 dell'ordine del giorno) l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, al servizio del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028, per massimi euro 960.000 comprensivi di sovrapprezzo, di cui nominali Euro 45.000, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,60 per ciascuna azione comprensivo di sopraprezzo (l'"Aumento di Capitale a Pagamento"). Le Azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio dell'Opzione da parte dei beneficiari saranno quindi Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Pagamento.

Il Regolamento del Piano prevede obiettivi di performance da raggiungere a condizione dell'esercizio delle Opzioni e stabilisce periodi di *vesting* e di esercizio, ferma restando la durata ultima del piano fissata al 31 dicembre 2029.

Il Presidente, in considerazione del fatto che i consiglieri di amministrazione sono beneficiari del piano, fa inoltre presente che l'approvazione del Piano è stata qualificata come operazione con parti correlate e pertanto, secondo quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società per le operazioni con parti correlate, è stato espresso parere favorevole del comitato parti correlate, messo a disposizione dei destinatari e che sarà pubblicato sul sito <https://gain360.io/> nella sezione "Investor Relator/Assemblee", unitamente al relativo documento informativo, redatto tenendo conto del fatto che l'operazione si qualifica come di maggiore rilevanza. Il suddetto parere che viene allegato al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente di seguito invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Ricciardi Barbara, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile, dichiara di essere stata informata della medesima e di esprimere parere favorevole.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di gAIn360 S.p.A.,

- *udita la presentazione delle delibere;*
- *preso atto del Regolamento del Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028";*
- *visto il parere del comitato parti correlate ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di approvare il Piano di Stock Option gAIn 2026-2028, secondo quanto esposto e dettagliato nel relativo Regolamento;

2)

di conferire il potere in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di determinare i beneficiari secondo i criteri e le modalità previsti nel Regolamento del Piano e di conferire al medesimo ed agli Amministratori delegati, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al suddetto Piano ed, in generale, compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,14 sedici e quattordici minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16,14 sedici e quattordici minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "2) *Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ. - delibere inerenti e conseguenti;*".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, con l'assistenza di me Notaio, ricorda e fa presente quanto segue:

- con delibera in data 10 luglio 2025 (di cui al verbale in pari data n. 21.169/8.249 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DP11 TP3 - il giorno 16 luglio 2025 al n. 75791 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il giorno 23 luglio 2025), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 6) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile la delega "*di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche) o inscindibile, entro cinque anni dalla delibera e pertanto fino al 10 luglio 2030, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni) inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile, nonché ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di*

compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale, con avvertenza che il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione sarà da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (iv) della qualità e quantità delle manifestazioni di adesione all'offerta pervenute nell'ambito di un eventuale collocamento e (v) delle indicazioni delle istituzioni finanziarie incaricate dell'eventuale collocamento; fermo restando che in ogni caso il prezzo definitivo di offerta delle azioni di nuova emissione in esercizio della delega non potrà essere inferiore al limite minimo costituito dal valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato al momento dell'esercizio della delega in esame.", così determinando i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 6.6 dello statuto sociale vigente;

- la suddetta delega ex art. 2443 non è ancora stata esercitata dal Consiglio di Amministrazione, per cui è ancora disponibile per l'intero ammontare, inclusivo di sopraprezzo, di Euro 10.000.000 ed il termine finale non è ancora scaduto;

- il Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 sopra approvato, riservato agli amministratori, ai collaboratori e ai dipendenti della Società e delle controllate, da individuarsi nominativamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri e le modalità previsti nel Regolamento del Piano, prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni, ciascuna delle quali attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione rinveniente da un apposito Aumento di Capitale.

Il Presidente illustra, quindi, ai presenti il contenuto della bozza di relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie.

Il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione ed evidenzia, in particolare, che il

Piano mira a realizzare, unitamente alla ricapitalizzazione della Società, un significativo effetto di fidelizzazione del management e dei dipendenti, tenendo conto che i potenziali beneficiari del piano rappresentano, in concreto, il fattore chiave per il futuro sviluppo societario. Non trascurabile, inoltre, il profilo di incentivazione all'aumento della redditività aziendale che il Piano verrebbe a produrre in capo ai beneficiari. Ricapitalizzazione patrimoniale, fidelizzazione e incentivo all'incremento della redditività aziendale sono fattori ampiamente ascrivibili all'interesse della Società e, pertanto, costituiscono idonee ragioni giustificative dell'esclusione del diritto di opzione in capo agli attuali soci.

Il Presidente, con riguardo la determinazione del prezzo di emissione, ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *“in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”*.

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, per le società con titoli ammessi a quotazione su un mercato non regolamentato, può essere opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, poiché maggiormente idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, tenuto conto tuttavia delle condizioni *pro tempore* vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie della Società.

Il Presidente, in particolare, comunica che l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno determinare un prezzo di sottoscrizione pari a quello determinato in occasione della recente IPO della Società in occasione della quotazione su Euronext Growth Milan di euro 1,60 (di cui Euro 0,075 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione sottoscritta, così escludendo condizioni di favore per i beneficiari del piano rispetto ai soci esistenti, fatto presente che tale prezzo non si discosta in modo significativo dalle medie del prezzo di mercato e comunque risulta superiore alla frazione di patrimonio netto per Azione così come desumibile (i) dall'ultimo bilancio di esercizio ordinario approvato dall'assemblea (quello dell'esercizio 2024 – precedente alla IPO), pari a Euro 0,69 circa per Azione, e (ii) dal progetto di bilancio dell'esercizio 2025, approvato dal Consiglio nella precedente seduta del 20 marzo 2026, pari ad Euro 0,31 circa per Azione, in ossequio all'art. 2441, comma sesto, codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che

l'operazione citata risulta nel pieno interesse della Società, giustificando l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441 codice civile.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione legale e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, gli amministratori richiamano il parere del comitato parti correlate ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di gAIn360 S.p.A.,

- udita la presentazione della delibera;

- preso atto del Regolamento del Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028";

- esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;

- visto il parere del comitato parti correlate ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società;

- condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;

delibera

di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario puntuale come

allocato tra quota capitale e sopraprezzo;

2)

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per la trasmissione delle sopra approvata Relazione Illustrativa alla società di revisione e al Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo rilasci il proprio parere ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, Codice Civile."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,20 sedici e venti minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16,20 sedici e venti minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale, nonché ai fini informativi alla società di revisione legale, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente, per quanto possa occorrere, che il Collegio Sindacale e la società di revisione legale hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Presidente dott.ssa Ricciardi Barbara, a nome

dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante: "3) *Preso d'atto della scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale con soppressione della relativa clausola transitoria – delibere inerenti e conseguenti;*".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, con l'assistenza di me Notaio, ricorda e fa presente quanto segue:

- con delibera in data 10 luglio 2025 (di cui al verbale in pari data n. 21.169/8.249 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DP11 TP3 - il giorno 16 luglio 2025 al n. 75791 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il giorno 23 luglio 2025), l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 165.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 2.200.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan Segmento Professionale, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2025;

- l'offerta dell'aumento di capitale suddetta è terminata con una raccolta totale di Euro 1.803.200 a fronte della quale sono state emesse n. 1.127.000 nuove azioni ordinarie per un aumento del capitale sottoscritto di nominali Euro 84.525 (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato in data 10 dicembre 2025 iscritta in data 19 gennaio 2026).

Il Presidente espone quindi i motivi che richiedono di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale vigente con soppressione clausola transitoria relativa all'aumento di capitale suddetto in quanto esaurita per effetto della scadenza del termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale medesimo, con relativa pubblicità al registro delle imprese dell'aggiornato importo del capitale "deliberato" da Euro 540.000 ad Euro 459.525 (per tener

conto di Euro 80.475 non sottoscritto sul massimo aumento previsto di Euro 165.000) e testo di statuto sociale.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di gAIn360 S.p.A.,

- udita la presentazione della delibera;

- preso atto della scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 10 luglio 2025;

- condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;

delibera

1)

di prendere atto della intervenuta scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 10 luglio 2025;

2)

di modificare l'art. 5 dello statuto sociale vigente, sopprimendo il periodo transitorio 5.1 bis relativo aumento di capitale deliberato in data 10 luglio 2025 suddetto, con conseguente rinumerazione del periodo successivo; ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;

3)

di conferire disgiuntamente ad ogni componente Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e più ampio potere per procedere ad adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese o comunque fosse richiesta da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto

comunicato in precedenza;

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,26 sedici e ventisei minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16,26 sedici e ventisei minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante "4) *Esercizio della delega di cui all'art. 6.6 dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile con delibera dell'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025, per l'esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 e quindi riservato ai beneficiari del Piano suddetto e dunque con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ., per totali Euro 960.000, incluso sovrapprezzo (con imputazione a capitale sociale di Euro 45.000), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di sottoscrizione per Azione pari a Euro 1,60, inclusivo di sovrapprezzo - conseguente integrazione dell'articolo 5 dello statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti;*".

Il Presidente ricorda ai presenti, come già anticipato nel corso della trattazione dei precedenti punti 1 e 2 all'ordine del giorno, le motivazioni, le finalità e le caratteristiche dell'Aumento di Capitale proposto, secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa.

Il Presidente propone quindi di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare un aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile a servizio del Piano di Stock Option (l'"Aumento di

Capitale”).

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile dall’assemblea straordinaria dei soci del 10 luglio 2025, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, di massimi Euro 45.000 oltre sopraprezzo di 915.000 e quindi per una raccolta di importo massimo complessivo di Euro 960.000, mediante emissione di totali massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi ad un prezzo di emissione unitario e puntuale di euro 1,60 ciascuna (di cui Euro 0,075 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte di Euro 1,525 a titolo di sopraprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8, codice civile, riconoscendosi l’esistenza del relativo interesse sociale, in quanto da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options sopra approvato, esclusivamente ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano.

Il Presidente precisa che le nuove azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione, dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan Segmento Professionale* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile (e quindi senza ulteriore documento di ammissione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Emittenti EGM trattandosi di azioni ordinarie della stessa categoria di quelle in circolazione).

Il Presidente illustra poi come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l’Aumento di Capitale abbia lo scopo di dare esecuzione al Piano di Stock Option sopra approvato e che in caso di integrale esercizio delle Opzioni nell’ambito del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 con assegnazione di azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale a Pagamento verrebbero emesse 600.000 nuove azioni con una diluizione dell’8,92% circa.

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione sull’aumento, da individuarsi in particolare nella circostanza che il Piano mira a realizzare, unitamente alla ricapitalizzazione della Società, un significativo effetto di fidelizzazione del management e

dei dipendenti, tenendo conto che i potenziali beneficiari del piano rappresentano, in concreto, il fattore chiave per il futuro sviluppo societario. Non trascurabile, inoltre, il profilo di incentivazione all'aumento della redditività aziendale che il Piano verrebbe a produrre in capo ai beneficiari. Ricapitalizzazione patrimoniale, fidelizzazione e incentivo all'incremento della redditività aziendale sono fattori ampiamente ascrivibili all'interesse della Società e, pertanto, costituiscono idonee ragioni giustificative dell'esclusione del diritto di opzione in capo agli attuali soci.

Il Presidente espone i destinatari a cui sarà offerto con trattativa privata l'aumento sono gli amministratori, i collaboratori ed i dipendenti della Società e delle società controllate e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 10 luglio 2025 con la previsione statutaria, la quale prevede che si può disapplicare il diritto di opzione anche *"ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari"*.

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo unitario di emissione proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega conferita al Consiglio dall'Assemblea straordinaria del 10 luglio 2025.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare, del prezzo unitario indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo puntuale di emissione delle nuove azioni a Euro 1,60 per azione (comprensivo del sovrapprezzo) e tenuto conto che il prezzo di sottoscrizione delle azioni risulta comunque maggiore del prezzo minimo determinato in ossequio all'art. 2441, comma sesto, codice civile.

A tal riguardo il Presidente ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Ricciardi Barbara che, a nome dell'intero Collegio, espone come il parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione

del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa per la determinazione del prezzo delle azioni ed (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce del valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2024 ed anche del 31 dicembre 2025.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni:

- non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile in relazione alla proposta di modifica dello statuto sociale per l'aumento di capitale previsto;

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nonché dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), essendo (i) l'offerta rivolta in ogni caso a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati e (ii) il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, inferiore a Euro 8.000.000, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità;

- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante;

- avverrà senza la pubblicazione di un ulteriore Documento di Ammissione in conformità con quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

- avviene in base alla delega *ex art.* 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 10 luglio 2025, che rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste;

- ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, sarà emesso opportuno comunicato al mercato dopo aver ricevuto da parte dei nuovi investitori eventuali comunicazioni di essere eventualmente saliti al di sopra della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Il Presidente fa, inoltre, presente che all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant Gain360 2025-2028" approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 10 luglio 2025.

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, gli amministratori richiamano il parere del comitato parti correlate ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa.

Il Presidente di seguito invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Ricciardi Barbara, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima, conferma la precedente attestazione del Presidente e il parere di congruità del Collegio.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di gAIn360 S.p.A.,

- udita la presentazione della delibera;

- dato atto della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 10 luglio 2025 e prevista nello statuto sociale vigente all'art. 6.6;

- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;

- preso atto del Regolamento del Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028";

- esaminata e trattata la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;
- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;
- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- preso atto della trasmissione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione anche alla società di revisione a fini informativi;
- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 10 luglio 2025 e della previsione dell'art. 6.6 dello statuto sociale,

1)

di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un ammontare massimo di nominali Euro 45.000 (quarantacinquemila) oltre sopraprezzo massimo di Euro 915.000 (novecentoquindicimila) per un controvalore di una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 960.000 (novecentosessantamila), statuendo che:

- i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;*
- (ii) il prezzo di emissione unitario e puntuale di ciascuna nuova suddetta azione emittenda sia fissato in Euro 1,60 (uno virgola sessanta) per azione, di cui Euro 0,075 (zero virgola zero settantacinque) a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte quale sopraprezzo;*
- (iii) l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, accettando anche modalità di estinzione della relativa obbligazione diverse dall'adempimento;*
- iv) le nuove azioni emittende siano da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione*

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'esistenza dell'interesse della società, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente e dell'area dei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio prevista all'art. 6.6 dello statuto sociale, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028" sopra approvato, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;

(v) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 dicembre 2029, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) l'aumento abbia efficacia per la parte sottoscritta, sin dal momento delle singole sottoscrizioni e dunque in via progressiva, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

(vii) l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;

2)

di introdurre nell'art. 5.1 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un nuovo periodo in via transitoria del seguente tenore:

"5.1 ter Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, in via scindibile e progressiva, per un ammontare massimo di nominali Euro 45.000 (quarantacinquemila) oltre sopraprezzo massimo di Euro 915.000 (novecentoquindicimila) per un controvalore di una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 960.000 (novecentosessantamila), mediante emissione di massime numero 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione unitario e puntuale di Euro 1,60 (uno virgola sessanta) per azione, di cui Euro 0,075 (zero virgola zero settantacinque) a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte quale sopraprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'esistenza dell'interesse della società, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente e dell'area dei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio prevista all'art. 6.6 dello statuto sociale, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028", ai beneficiari del

suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, è fissato al 31 dicembre 2029.”;

ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;

3)

di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Consigliere delegato, anche con facoltà di sub-delega, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) dare esecuzione all'aumento di capitale di cui al punto 1) ad iscrizione al registro delle imprese avvenuta ed, in particolare, per perfezionare le sottoscrizioni dell'aumento di capitale sopra deliberato, accettando anche modalità di estinzione della relativa obbligazione diverse dall'adempimento, in una o più riprese entro termine finale fissato ai sensi dell'art. 2439 codice civile, apportando se del caso alle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese, con tutti i più ampi poteri in ordine alle modalità dell'operazione;

(b) effettuare di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte);

(c) determinare dell'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale (che, fermo restando il controvalore massimo fissato, potrà essere eseguito anche solo in parte);

(d) fissare la durata dell'offerta sulla base del Regolamento del Piano di Stock Options “Piano di Stock Option gAIn 2026-2028”;

(e) provvedere al collocamento delle azioni sottoscritte presso i relativi destinatari attraverso un intermediario autorizzato;

(f) osservato l'iter necessario, predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(g) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore

aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;
h) svolgere le formalità presso le Autorità delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale;

4)

di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Consigliere delegato, anche con facoltà di sub-delega, in relazione all'esecuzione anche parziale dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza ed attuazione delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale, nonchè la soppressione della clausola transitoria una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile.".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,47 sedici e quarantasette minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16,47 sedici e quarantasette minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che

al presente verbale mi richiede di allegare come infra specificato e ricorda che ogni modifica statutaria di cui alle deliberazioni sopra assunte è subordinata alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrrà i suoi effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

Esaurito così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti in oggetto e della riunione e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 16,50 sedici e cinquanta minuti.

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- il Regolamento del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028, relativo alla proposta al punto 1) dell'ordine del giorno, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";
- il parere del comitato parti correlate, ai sensi della procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate adottata dalla Società, relativo alla proposta al punto 1) dell'ordine del giorno, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "B";
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile sulla proposta all'ordine del giorno al punto 2), che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C";
- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, relativo alla proposta al punto 2) dell'ordine del giorno, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D";
- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "E".

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 10 dieci di questo giorno 24 (ventiquattro) marzo 2026 (duemilaventisei).

Consta

il presente atto di undici fogli scritti sopra quarantadue pagine e fin qui della pagina quarantatre in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 21598/8433 di rep.

Regolamento del Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028

1. Premessa

Il presente documento (d'ora in poi il "Regolamento") descrive e definisce la disciplina e le regole di implementazione del "Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028" destinato agli amministratori, collaboratori e dipendenti di gAIn360 S.p.A. (la "Società") e delle Controllate. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2026.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

"Aumento di Capitale": l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, deliberato in data 23 marzo 2026 a servizio del Piano per un importo massimo di Euro 960.000, di cui nominali Euro 45.000, mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 600.000.

"Azioni": le azioni ordinarie GAIn360 S.p.A., anche di nuova emissione, oggetto delle Opzioni concesse ai Beneficiari.

"Bad Leaver": tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto diverse dalle ipotesi Good Leaver.

"Beneficiari": i soggetti ai quali verrà offerta la partecipazione al "Piano di Stock Options gAIn360 2026-2028".

"Comunicazione di Cessazione": la comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente ad oggetto la cessazione del Rapporto.

"Data di Approvazione": la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

"Data di Assegnazione": la data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari.

“Data di Sottoscrizione”: il giorno del ricevimento da parte della Società, ovvero dal soggetto eventualmente dalla stessa incaricato, della Scheda di Esercizio delle Opzioni sottoscritta dal Beneficiario.

“Giorni Lavorativi”: i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.

“Good Leaver”: le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto:

- a) dimissioni per giusta causa;
- b) dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento;
- c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- d) licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

“Lettera di Assegnazione”: la lettera che deve essere consegnata ad ogni Beneficiario indicante tra l’altro il numero di Opzioni assegnate, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto del presente Regolamento, piena ed incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.

“Obiettivi di Performance”: Indica gli obiettivi al raggiungimento dei quali è condizionato il diritto ad esercitare le Opzioni, indicati nell’allegato A.

“Opzione”: diritto conferito ai Beneficiari, per ogni Opzione assegnata di sottoscrivere un’Azione di nuova emissione rinveniente dall’Aumento di Capitale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

“Periodo di Esercizio”: il periodo durante il quale il Beneficiario può esercitare l’Opzione pena la definitiva decadenza del diritto.

“Periodo di Vesting”: per ciascun periodo indicato al successivo paragrafo 11 del Regolamento, il periodo intercorrente fra la Data di Approvazione del Piano e il giorno a partire dal quale le relative Opzioni diventano esercitabili.

“Piano” o **“Piano di Stock Options”**: il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Options gAIn360 2026 - 2028” rivolto ai Beneficiari, disciplinato dal presente Regolamento e dalla Lettera di Assegnazione.

“Prezzo di Esercizio”: il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l’esercizio delle Opzioni al fine di sottoscrivere le Azioni, come definito all’articolo 10 del presente Regolamento.

“**Rapporto**”: il rapporto di lavoro ovvero il rapporto (c.d. “organico”) di amministrazione in essere tra i Beneficiari e gAIn360.

“**Regolamento**”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.

“**Regolamento Emittenti**”: il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 pro tempore vigente.

“**Verifica di Performance**”: la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance, che si svolge per ciascun esercizio del Piano entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio relativo a ciascun esercizio per cui sono fissati gli Obiettivi di Performance (2026-2027-2028) ovvero secondo le tempistiche definite dal Consiglio di amministrazione in coerenza con gli Obiettivi di Performance.

“**TUF**”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” pro tempore vigente.

3. Scopo del Piano

Considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione ed offerta retributiva nonché l’attuale contesto strategico, la Società ha deciso di introdurre il presente Piano di Stock Options GAIN360 2026-2028 caratterizzato dai seguenti obiettivi:

- collegare la retribuzione dei Beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società;
- favorire la fidelizzazione dei Beneficiari, incentivandone la permanenza nella Società, supportando in tal modo la continuità e sostenibilità del successo nel medio – lungo termine;
- favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei Beneficiari.

4. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le regole di funzionamento del Piano di Stock Options gAIn360 2026-2028 destinato agli amministratori, collaboratori e dipendenti di GAIN360.

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro correlate ed inscindibili.

5. Descrizione del Piano

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari che è volto a dare riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore della Società.

Il Piano viene attuato attraverso l'attribuzione gratuita ai Beneficiari fino ad un numero massimo di 600.000 Opzioni per l'acquisto e/o la sottoscrizione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Opzione esercitata), nei termini e alle condizioni descritte nel presente Regolamento, rivenienti dall'Aumento di Capitale riservato in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano.

Le caratteristiche del Piano sono uguali per tutti i Beneficiari.

6. Beneficiari

L'individuazione dei singoli Beneficiari è stata demandata dal Consiglio di Amministrazione al Presidente.

Condizione necessaria per l'eleggibilità alla partecipazione al Piano è che i Beneficiari non siano in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento al momento dell'inclusione nel Piano.

In ragione di nuove assunzioni, promozioni o particolari meriti, è sempre possibile l'inserimento di nuovi Beneficiari successivamente alla data di designazione dei Beneficiari stessi.

7. Durata del Piano

Il presente Piano è relativo al raggiungimento degli Obiettivi di Performance degli esercizi 2026, 2027 e 2028. L'Aumento di Capitale a servizio del Piano ha scadenza il 31 dicembre 2029.

8. Natura e caratteristiche delle Opzioni

L'assegnazione delle Opzioni è a titolo gratuito: a fronte dell'assegnazione delle Opzioni, i Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società.

L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto o la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno invece soggetti al pagamento del Prezzo di Esercizio.

Ciascuna Opzione darà diritto ad acquistare o sottoscrivere una Azione, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, né date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito sia oneroso,

per effetto di legge o altrimenti; non potranno inoltre essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza del Beneficiario da tutti i diritti attribuitigli in base al presente Piano. La limitazione di cui sopra non si applica ai trasferimenti fra Beneficiari. Si precisa che la vendita di Azioni future rivenienti dall'atteso esercizio di Opzioni è ammessa ad esclusivo rischio e responsabilità del Beneficiario interessato.

9. Criteri per l'assegnazione delle Opzioni

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno dei Beneficiari è definito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto deliberato in data 23 marzo 2026.

È possibile integrare il numero di Beneficiari anche in corso di validità del Piano (purché nell'ambito del numero massimo delle Opzioni disponibili). Le regole e le condizioni indicate dal presente Regolamento avranno validità anche per tali ulteriori assegnazioni, trattandosi del medesimo Piano.

Ai fini e per gli effetti del Piano, il numero di Opzioni assegnate potrà differire tra i Beneficiari; pertanto, ciascun Beneficiario riconosce l'insindacabilità delle rispettive Opzioni assegnate.

10. Prezzo di Esercizio

Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal presente Regolamento, attribuirà al Beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario pari a Euro 1,60 (il "Prezzo di Esercizio").

11. Esercizio delle Opzioni e consegna delle Azioni

Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni a condizione che siano raggiunti gli Obiettivi di Performance in funzione dei risultati aziendali e indicati nell'Allegato A al presente Piano nonché richiamati nella Lettera di Assegnazione.

L'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario sarà irrevocabile e dovrà avvenire mediante sottoscrizione e consegna della scheda di esercizio, il cui format sarà allegato alla Lettera di Assegnazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a soddisfare i diritti dei Beneficiari dando esecuzione all'Aumento di Capitale.

Salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento, l'esercizio delle Opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari, previa Verifica di Performance nel periodo ricompreso fra il 30 giugno 2029 e il 30 novembre 2029, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 12 del presente Regolamento.

Amministratore

Si precisa che se per il primo esercizio (2026) non viene raggiunto l'Obiettivo di Performance, ma per il secondo esercizio (2027) l'Obiettivo di Performance viene raggiunto, i Beneficiari potranno esercitare anche le Opzioni non maturate nel primo esercizio, fino dunque al 66% delle Opzioni assegnate. Diversamente se nei primi due esercizi gli Obiettivi di Performance non vengono raggiunti, le Opzioni non maturate decadranno e non potranno essere esercitate.

Le Opzioni non esercitate per scelta del Beneficiario entro la scadenza di ciascun Periodo di Esercizio si intenderanno comunque decadute senza che il Beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

L'esercizio delle Opzioni avrà efficacia il giorno del ricevimento della Scheda di Esercizio da parte della Società o del soggetto da essa incaricato.

Le Azioni saranno consegnate al Beneficiario nello stretto tempo necessario alla emissione e consegna a condizione che il Prezzo di Esercizio risulti interamente pagato entro la Data di Sottoscrizione delle Azioni. La consegna delle Azioni avverrà mediante accredito sul conto titoli indicato dal Beneficiario nella scheda di esercizio.

12. Periodi di Sospensione e Abusi di Mercato

Il diritto all'esercizio delle Opzioni è sospeso nei seguenti periodi, ancorché rientranti nel relativo Periodo di Esercizio:

- limitatamente ai Beneficiari iscritti nel registro internal dealing istituito dalla Società ai sensi della "Procedura Internal Dealing" pro tempore vigente, nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società pubblica in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ovvero per libera scelta; l'esercizio delle Opzioni sarà nuovamente consentito dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto annuncio;
- nel periodo intercorrente tra la data dell'eventuale delibera assembleare di attribuzione del dividendo e la data di pagamento del dividendo;
- negli eventuali ulteriori periodi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione; in tal caso, la Società informa senza indugio i Beneficiari della sopravvenienza di tali ulteriori periodi di sospensione individuati.

I Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

13. Godimento delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e quindi pari a quello delle altre Azioni in circolazione alla data della loro emissione.

14. Disponibilità delle Azioni

Le Azioni saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo.

15. Costi e Spese

Tutti i costi relativi all'emissione e al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari saranno a carico della Società. Ogni costo relativo ai conti titoli dei Beneficiari ovvero dell'intermediario finanziario sarà tuttavia a loro esclusivo carico. È fatto salvo il disposto all'articolo 20 del presente Regolamento.

16. Disciplina di situazioni specifiche

In caso di situazioni specifiche, che possono comportare variazioni nell'assetto azionario o nel perimetro aziendale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rettificare uno o entrambi dei seguenti elementi per le Opzioni non ancora esercitate: il rapporto fra il numero delle Opzioni e delle Azioni sottostanti (o delle Azioni sottostanti di altre società nell'ipotesi di fusioni e scissioni) e/o il Prezzo di Esercizio, qualora ciò non generi un pregiudizio generale alla categoria dei Beneficiari in base alle norme tributarie vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le rettifiche sopra richiamate potranno avvenire in occasione di:

- raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
- aumento gratuito del capitale sociale di gAIn360;
- fusione e/o scissione della Società (escluse eventualmente, ad insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione);
- distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo delle riserve di gAIn360;
- riduzione del capitale sociale di gAIn360.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto.

Amministratore

Nel caso in cui dovesse intervenire un cambio di controllo, verrà concesso al Beneficiario il diritto di esercitare tutte le Opzioni assegnate senza dover attendere il Periodo di Esercizio previsto all'articolo 11 del presente Regolamento, fatto salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di prevedere condizioni di maggior favore per i Beneficiari rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà il termine entro il quale sarà possibile esercitare le Opzioni. In ogni caso, il termine stabilito non potrà essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione non ha facoltà di cancellazione del Piano.

È compito del Consiglio di Amministrazione, in relazione a ciascuna delle operazioni sopra indicate, definire i criteri di rettifica che saranno comunicati per iscritto ai Beneficiari.

17. Disciplina in caso di cessazione del rapporto

In linea di principio, il diritto di esercitare le Opzioni da parte del Beneficiario è funzionalmente collegato al mantenimento del Rapporto con gAIn360 o con le sue Controllate.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 18, e salvo ogni diverso termine e condizione definiti nella Lettera di Assegnazione:

- in caso di cessazione del Rapporto nell'ipotesi di Bad Leaver, il Beneficiario perderà definitivamente ed automaticamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni assegnate e non ancora esercitate;
- in caso di cessazione del Rapporto nell'ipotesi di Good Leaver, il Beneficiario manterrà il diritto all'esercizio delle Opzioni già maturate (le quali potranno essere esercitate negli stessi termini e con le medesime modalità e condizioni di cui ai punti 10 e 11), mentre le Opzioni non ancora maturate decadranno definitivamente alla data di effettiva cessazione del Rapporto;
- In caso di cessazione del Rapporto, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire al Beneficiario l'esercizio di tutte o parte delle Opzioni assegnate in deroga ai termini previsti dal Regolamento, assegnando un termine apposito, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ovvero qualora non sia decorso il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione del Piano, assegnare ad altri Beneficiari le Opzioni resesi disponibili a seguito della cessazione del Rapporto di uno o più Beneficiari.

Resta inteso che in caso di trasferimento del Rapporto ad un'altra società controllante o controllata da gAIn360 e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto presso una controllante o controllata di gAIn360, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

18. Disciplina in caso di decesso e/o invalidità del Beneficiario

In caso di decesso e/o invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del Rapporto del Beneficiario, le Opzioni assegnate al Beneficiario, siano esse esercitabili o non ancora esercitabili alla data dell'accadimento (decesso e/o invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del Rapporto) potranno essere esercitate interamente e immediatamente:

- nel caso di decesso, da parte degli eredi e comunque entro il termine del Periodo di Esercizio, previa consegna da parte degli interessati di documentazione idonea a comprovare, ai sensi di legge, la loro legittimazione in qualità di eredi;
- nel caso di invalidità permanente che non consente la prosecuzione del Rapporto, da parte del Beneficiario e comunque entro il termine del Periodo di Esercizio.

19. Attribuzione di diritti rispetto al rapporto di lavoro

Nessuna disposizione del presente Regolamento potrà essere idonea ad attribuire ai Beneficiari che siano titolari di un Rapporto con gAIn360 alcun diritto rispetto:

- alla prosecuzione del Rapporto attualmente in essere con gAIn360;
- a limitare, ridurre o pregiudicare in alcun modo il diritto della Società di cessare il Rapporto attualmente in essere con i Beneficiari (salvo quanto diversamente previsto nei rispettivi contratti di lavoro e/o accordi individuali);
- a definire livelli di incentivazione diversi rispetto a quelli riferiti a questo Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà determinare, di volta in volta, se eventuali periodi di aspettativa richiesti dal Beneficiario siano idonei ad essere considerati come interruzione del Rapporto ai soli fini della revisione del numero di Opzioni esercitabili.

Inoltre, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente Piano, qualsiasi incentivo derivante al singolo Beneficiario dalla partecipazione al presente Piano non può ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della sua normale retribuzione e, dunque, il relativo importo dovrà essere escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del Codice Civile e/o di ogni somma correlata alla risoluzione del rapporto (ivi incluso, l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2121 del Codice Civile e dell'indennità supplementare prevista dal CCNL applicabile). In ogni caso detto incentivo deve intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti eventualmente applicabili e dalla legge, essendosi di ciò tenuto conto

Amministratore

nella determinazione del numero di Opzioni da attribuirsi a ciascun Beneficiario del Piano, e non ha pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi.

20. Gestione e Adesione al Piano

Ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione, la gestione del Piano è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con il supporto delle strutture aziendali competenti. Al Consiglio di Amministrazione, spetta l'approvazione e l'aggiornamento delle linee guida del Piano.

Riguardo all'adesione al Piano si stabilisce quanto segue:

- a ciascun Beneficiario viene data comunicazione scritta dalla Società, mediante lettera consegnata a mano o inviata per raccomandata A.R. (Lettera di Assegnazione) o via PEC, del suo inserimento nel Piano, nella quale viene precisato il numero di Opzioni assegnate, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio;
- alla Lettera di Assegnazione è allegata una copia del Regolamento del Piano, unitamente ad una copia del modello di Scheda di Esercizio.

I Beneficiari che desiderano aderire al Piano devono compilare, siglare pagina per pagina, firmare e restituire alla Società una copia della Lettera di Assegnazione, del presente Regolamento e della Scheda di Esercizio, entro il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento.

21. Clausola di Claw-back

La Società si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca delle Opzioni e/o la restituzione, in tutto o in parte, delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dal Beneficiario in seguito all'esercizio delle Opzioni assegnate, fermo il rimborso dell'importo già versato dal Beneficiario in occasione dell'esercizio delle Opzioni, nei casi in cui, entro il termine di tre anni dalla data di maturazione delle Opzioni assegnate, venga accertato che il valore del titolo sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo:

- comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società;
- comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali;
- violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione;
- comportamenti da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

Qualora le Azioni fossero già state vendute, la Società si riserva altresì di ottenere la restituzione del capital gain conseguito attraverso la vendita delle Azioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario.

22. Trattamento fiscale

Le imposte sul reddito del Beneficiario e le eventuali ulteriori tasse, qualora applicabili, relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni e alla eventuale successiva vendita delle Azioni, saranno a carico del medesimo Beneficiario. Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere alla Società di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta.

23. Foro competente

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati sono regolati dalle norme della legge Italiana. Ogni eventuale controversia scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento o ai suoi allegati, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

24. Riservatezza

I Beneficiari si impegnano a non divulgare a terzi i contenuti relativi alla propria partecipazione al Piano, fatto salvo solo quanto strettamente richiesto per l'adempimento di eventuali non derogabili obblighi di legge.

25. Varie

Qualsiasi comunicazione inviata in relazione al Piano (ivi comprese eventuali notificazioni di atti giudiziari) dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R., o via PEC ovvero mediante consegna a mani, con firma per ricevuta, da indirizzarsi come segue:

- se alla Società: all'attenzione dell'Amministratore Delegato;
- se ad un Beneficiario: all'indirizzo dello stesso così come risultante dai registri della Società.



Allegato A

Obiettivi di Performance Consolidati

ANNO 2026

Ricavi vendite e prestazioni – target maggiore/uguale Euro 900mila - Peso 33,0% sulle opzioni assegnate.

ANNO 2027

Ricavi vendite e prestazioni – target maggiore/uguale Euro 5.400mila - Peso 16,5% sulle opzioni assegnate.

EBITDA ADJUSTED (*) – target maggiore/uguale Euro 500mila - Peso 16,5% sulle opzioni assegnate.

ANNO 2028

Ricavi vendite e prestazioni – target maggiore/uguale Euro 13.700mila - Peso 17,0% sulle opzioni assegnate.

EBITDA ADJUSTED (*) – target maggiore/uguale Euro 2.000mila - Peso 17,0% sulle opzioni assegnate.

() L'EBITDA ADJUSTED è calcolato come il risultato della gestione operativa prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti, degli accantonamenti a fondi rischi e oneri, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate, e degli altri proventi e oneri straordinari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sopravvenienze attive e passive, multe e sanzioni e contributi non operativi.*

**Firmato digitalmente da:
EDOARDO NARDUZZI
Data: 23/03/2026 15:18:57**

Allegato B del n. 21558/8433 di rep.

gAIn360 S.p.A.

RELAZIONE DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Operazione con Parti Correlate – Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028

1. Premessa e incarico

I sottoscritti Consiglieri Indipendenti di gAIn360 S.p.A. (la "Società"), Paolo Verna e Alberto Maria Giuseppe De Paoli, in qualità di amministratori non correlati ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2025 (la "Procedura OPC"), sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere in merito all'adozione del Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028 (il "Piano"), che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026.

L'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza, considerando che il prezzo di emissione delle nuove azioni moltiplicato per il numero massimo di azioni da emettersi in sede di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione risulta superiore al 5% del patrimonio netto consolidato (c.d. indice di rilevanza del controvalore).

La presente relazione è redatta in conformità alla Procedura OPC, al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ai principi del Regolamento Consob n. 17221/2010, per quanto applicabili.

2. Natura dell'operazione

L'operazione consiste nell'adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari destinato, tra gli altri, ad amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, qualificabili come parti correlate (l'"Operazione").

L'Operazione è qualificabile come operazione con parti correlate di Maggiore rilevanza secondo quanto previsto dal Regolamento per Operazioni con Parti Correlate in essere.

Il Piano si pone l'obiettivo di rafforzare il legame tra le performance aziendali e gli incentivi economici, attraverso l'implementazione di strumenti che premiano il conseguimento di obiettivi aziendali ambiziosi e in linea con la crescita strategica della Società.

3. Descrizione del Piano

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita fino a 600.000 opzioni, ciascuna conferente il diritto di sottoscrivere un'azione di nuova emissione a un prezzo di esercizio pari a Euro 1,60, nell'ambito di un aumento di capitale massimo fino a Euro 960.000.



Il Piano è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance basati sui ricavi e sull'Ebitda negli esercizi 2026-2028; in particolare i parametri del piano sono i seguenti:

ANNO 2026

Ricavi vendite e prestazioni - target \geq Euro 900mila - Peso 33,0% sulle opzioni assegnate.

ANNO 2027

Ricavi vendite e prestazioni - target \geq Euro 5.400mila - Peso 16,5% sulle opzioni assegnate.

EBITDA ADJUSTED - target \geq Euro 500 mila - Peso 16,5% sulle opzioni assegnate.

ANNO 2028

Ricavi vendite e prestazioni - target \geq Euro 13.700mila - Peso 17,0% sulle opzioni assegnate.

EBITDA ADJUSTED - target \geq Euro 2.000 mila - Peso 17,0% sulle opzioni assegnate.

4. Iter istruttorio ai sensi della Procedura OPC


Ai sensi dell'articolo 5 della Procedura OPC, l'Operazione è stata oggetto di adeguata istruttoria. Il Consigliere Delegato ha prontamente fornito ai Consiglieri Indipendenti informazioni complete e adeguate in merito alla natura della correlazione, alle condizioni economiche, alla convenienza e correttezza sostanziale, alle motivazioni e ai rischi dell'operazione.

I Consiglieri Indipendenti hanno esaminato la documentazione ricevuta con congruo anticipo ai fini dell'emissione del presente parere motivato.

I Consiglieri Indipendenti ai fini della formulazione del presente parere non hanno ritenuto di nominare alcun consulente né richiesto alcun parere ad esperti indipendenti propri.

5. Interesse della Società

Il Piano è volto ad allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, incentivare la creazione di valore nel medio-lungo periodo, favorire la retention delle risorse chiave e mantenere competitività retributiva.



Amministratore



6. Correttezza sostanziale

Il Piano appare in linea con le best practice di mercato, prevedendo condizioni di performance, clausole good/bad leaver e meccanismi di claw-back. La diluizione, seppure non contenuta, appare coerente con il profilo di rischio rendimento relativo ad una società che nel prossimo triennio dovrà passare da una fase di start up ad una fase di growth/scale up.

Le condizioni risultano coerenti con quanto previsto dalla Procedura OPC e con condizioni equivalenti a quelle di mercato.

7. Convenienza

Il Piano è conveniente in quanto consente di incentivare il management senza impatti immediati sulla liquidità e lega la remunerazione alla performance con obiettivi di crescita del fatturato sfidanti e di raggiungimento di marginalità positive obiettivo in un arco temporale ragionevole, il cui raggiungimento sarebbe in grado di generare valore aggiunto per tutti gli stakeholders.

La struttura è coerente con i presidi volti ad assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate.

8. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura OPC, i Consiglieri Indipendenti esprimono parere favorevole in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, alla convenienza della stessa e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Luogo e data

23 marzo 2026


Paolo Verza - Consigliere Indipendente


Alberto Maria Giuseppe De Paoli - Consigliere Indipendente



Allegato C del n. 21598/8433 di bep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
gAIn360 S.P.A.**

Redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.

Ammin.

23 marzo 2026

Spettabile Collegio Sindacale,
Spettabile Società di Revisione,

la presente relazione è finalizzata ad illustrare, ai sensi del disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c., l'operazione di aumento di capitale a pagamento di gAIn360 S.p.A. ("gAIn360", la "Società" o l'"Emittente"), le specifiche ragioni dell'esclusione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni.

1) Premessa: il Piano di Stock Option

In data 23 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società, considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione, il posizionamento relativo all'offerta retributiva e l'attuale contesto strategico, ha approvato un Piano di Stock Option mediante il quale offrire ai Beneficiari un sistema di retribuzione variabile che consenta di:

- (i) collegare la loro retribuzione alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società;
- (ii) favorirne la fidelizzazione incentivandone la permanenza nel Gruppo, supportando in tal modo la continuità e la sostenibilità del successo di medio-lungo termine;
- (iii) favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei Beneficiari.

2) La Delega

In data 10 luglio 2025, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranches) o inscindibile, entro cinque anni dalla delibera, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni) inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile,

ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile, nonché ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale; con avvertenza che il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione sarà da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (iv) della qualità e quantità delle manifestazioni di adesione all'offerta pervenute nell'ambito di un eventuale collocamento e (v) delle indicazioni delle istituzioni finanziarie incaricate dell'eventuale collocamento; fermo restando che in ogni caso il prezzo definitivo di offerta delle azioni di nuova emissione in esercizio della delega non potrà essere inferiore al limite minimo costituito dal valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato al momento dell'esercizio della delega in esame.

Amministratore

3) Descrizione dell'Aumento

Il Piano di Stock Option prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "Opzioni"), che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni gAIn360 di nuova emissione ("Azioni") in ragione di un'Azione per ogni Opzione.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile al servizio del Piano di Stock Option (l'"Aumento di Capitale").

La proposta è dunque quella di esercitare parzialmente la Delega ed aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 960.000 inclusivi di sovrapprezzo, di cui nominali Euro 45.000, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,60 (unovirgolasessanta) per ciascuna Azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;

- Il consiglio di amministrazione ha delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options";

- l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2029 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.

4) Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Riguardo le ragioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione

della società evidenzia che il Piano mira a realizzare, unitamente alla ricapitalizzazione della Società, un significativo effetto di fidelizzazione del management e dei dipendenti, tenendo conto che i potenziali beneficiari del piano rappresentano, in concreto, il fattore chiave per il futuro sviluppo societario.

Non trascurabile, inoltre, il profilo di incentivazione all'aumento della redditività aziendale che il Piano verrebbe a produrre in capo ai beneficiari.

Ricapitalizzazione patrimoniale, fidelizzazione e incentivo all'incremento della redditività aziendale sono fattori ampiamente ascrivibili all'interesse della Società e, pertanto, costituiscono idonee ragioni giustificative dell'esclusione del diritto di opzione in capo agli attuali soci.

5) Prezzo di emissione delle azioni

Riguardo la determinazione del prezzo di emissione l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno determinare un prezzo di sottoscrizione pari a quello determinato in occasione della recente IPO della Società in occasione della quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.

Il Prezzo di Emissione è stato, pertanto, determinato in euro 1,60 per azione.

Il Prezzo è superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dal progetto di bilancio 2025 approvato in Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2025 e pari a Euro 0,31 per Azione.

Il Prezzo è superiore anche alla frazione di patrimonio netto per quota, risultante dal bilancio approvato 2024, in cui la società era ancora una Srl, e pari a Euro 0,69 per Azione.

Milano, 23 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente

Edoardo Narduzzi

Firmato digitalmente da: EDOARDO
NARDUZZI
Data: 23/03/2026 15:19:51



.....

Allegato D del n. 21598/8433 di rep.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI GAIN360 S.P.A., REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA SESTO, CODICE CIVILE, SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN VISTA DEL DELIBERANDO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE A SERVIZIO DI UN PIANO DI STOCK OPTION.

Al Consiglio di Amministrazione di gAIn360 S.p.A.

1.PREMESSA

In data 17 marzo 2026, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il giorno 23 marzo 2026 alle ore 16:00 alla presenza del Notaio Amedeo Venditti, con studio in Via Santa Marta n. 19, 20123 Milano per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni della Società - delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ.- delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) Presa d'atto della scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale con soppressione della relativa clausola transitoria – delibere inerenti e conseguenti*
- 4) Esercizio della delega di cui all'art. 6.6 dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile con delibera dell'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025, per l'esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio del Piano di Stock Option gAIn 2026-2028 e quindi riservato ai beneficiari del Piano suddetto e dunque con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, commi 5. e 8, cod. civ., per totali Euro 960.000, incluso sovrapprezzo (con imputazione a capitale sociale di Euro 45.000), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di sottoscrizione per Azione pari a Euro 1,60, inclusivo di sovrapprezzo - conseguente integrazione dell'articolo 5 dello statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) Varie ed eventuali.*

Amadeo

Il Collegio Sindacale ha rinunciato espressamente al termine previsto dall'articolo 2441, sesto comma, Codice Civile, tenuto conto che i contenuti della Relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ., allegata al presente parere (All.1). Il Collegio da atto di aver potuto esaminare le bozze della Relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. prima dell'approvazione del 23 marzo 2026 ed ha così potuto esaminarla con sufficiente anticipo.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 23 marzo 2026 un Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028, illustrato nel relativo regolamento, riservato agli amministratori, collaboratori e dipendenti della Società e delle controllate da individuarsi nominativamente tra le risorse che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico.

Il Piano di Stock Option gAIn360 2026-2028 prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "Opzioni"). Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento del Piano ed in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione, attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario pari a Euro 1,60 (il "Prezzo di Esercizio").

Tale operazione rientra nel parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci in data 10 luglio 2025 ex art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione che prevede *"la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche) o inscindibile, entro cinque anni dalla delibera, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni) inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile.... nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile..., nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale"*

La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause ed il tipo di

aumento di capitale che si intende proporre ed ha indicato espressamente le motivazioni di esclusione del diritto di opzione.

L' aumento di capitale sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione è scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile al servizio del Piano di Stock Option GAIn360 2026-2028, per massimi Euro 960.000 di cui nominali Euro 45.000, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,60 per ciascuna azione (l' "Aumento di Capitale a Pagamento").

Le Azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio dell'Opzione da parte dei beneficiari saranno Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Pagamento.

Il Regolamento del Piano prevede obiettivi di performance da valutare annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, quali condizioni da raggiungere per consentire ai beneficiari l'esercizio delle Opzioni. Nello specifico, il Regolamento prevede che l'esercizio delle Opzioni possa avvenire al raggiungimento, ove realizzato, degli obiettivi di performance per il singolo periodo di riferimento, fissando il periodo di potenziale esercizio delle opzioni tra giugno e novembre del terzo anno di piano. La data ultima per l'attuazione del piano è fissata al 31 dicembre 2029.

Amul

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA.

Ai fini della predisposizione del Parere, il Collegio Sindacale ha preso in esame la seguente documentazione:

- i) lo Statuto vigente;
- ii) la Relazione Illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.;
- iii) il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024;
- iv) il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2025.

4. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.

Il Prezzo di emissione delle azioni gAIn360 nell'ambito dell'Aumento di Capitale a

servizi del piano di stock option è stato determinato in misura pari a euro 1,60 per ciascuna azione gAIn360 sottoscritta.

L'organo amministrativo ha ritenuto opportuno determinare un prezzo di sottoscrizione in linea con l'ultimo aumento di capitale effettuato ossia quello propedeutico al processo di IPO su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.

5. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCOstrate DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Nella Relazione Illustrativa non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli amministratori nelle valutazioni di cui al paragrafo precedente.

6. LAVORO SVOLTO.

Ai fini del rilascio del Parere, il Collegio Sindacale ha svolto le seguenti principali attività:

- la partecipazione alle riunioni consiliari ed a quelle con i suoi consulenti;
- la lettura critica della documentazione esaminata, con particolare riferimento allo Statuto vigente della Società, alla Relazione Illustrativa e, soprattutto, al regolamento del piano di stock option che ne disciplina il contenuto;
- il riscontro della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la fissazione del prezzo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di non spettanza del diritto di opzione, deve essere determinato *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Si evidenzia preliminarmente che il Prezzo è pari a quello determinato in occasione della recente IPO della Società in occasione della quotazione su Euronext Growth Milan (avvenuta il 12 dicembre 2025), con ciò escludendo condizioni di favore per i beneficiari del piano di stock option rispetto ai soci esistenti.

Si constata inoltre che il Prezzo è superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dal progetto di bilancio al 31.12.2025, pari ad Euro 0,31 per Azione.

Il Collegio ricorda che la Società non è quotata in un mercato regolamentato ma su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, comunque il prezzo non si discosta di fatto dalla media delle quotazioni dalla data di IPO.

E' possibile quindi concludere che fissare il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ad Euro 1,60, consente di perseguire la finalità premiale del piano senza, tuttavia, ledere le esigenze dei soci esistenti, giacché è superiore al valore del patrimonio netto desumibile dal progetto di bilancio al 31.12.2025 nonché all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre ed è comunque previsto un sovrapprezzo di emissione. Premesso tutto quanto sopra, il Collegio Sindacale

CONSIDERATO CHE

- (i) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, quali illustrate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, appaiono conformi all'interesse sociale e allo statuto vigente;
- (ii) la metodologia di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e i valori fissati per la determinazione dello stesso è stata adeguatamente argomentata nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di amministrazione per la determinazione del valore delle azioni della Società ex art. 2441, comma 6, codice civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario;

tutto ciò considerato, sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione ottenuta e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze e motivazioni sopra elencate e contenute nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ritenuti congrui i metodi di valutazione adottati dall'organo amministrativo,

ESPRIME

il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile, circa la congruità dei prezzi di emissione delle nuove azioni, riferiti alla proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Roma, 23 marzo 2026

Per il Collegio Sindacale

Dott.ssa Barbara Ricciardi (Presidente)



Certifico io sottoscritto Dr. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 57 *bis* della legge notarile 16 febbraio 1913 e dell'art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composta di sei pagine su tre fogli, è conforme al documento informatico sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato e la cui verifica ha avuto esito positivo.

Milano, nel mio studio in Via Santa Marta n. 19, li 23 ventitre marzo 2026 duemila-ventisei.



Amedeo Venditti

Allegato E del n. 21598/8433 di bep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di
"gAIn360 S.P.A."

ARTICOLO 2

2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore dell'informatica e precisamente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, le seguenti attività economiche di impresa:

- la progettazione, realizzazione e commercializzazione di piattaforme digitali innovative proprietarie, basate su modelli di intelligenza artificiale e machine learning, destinate principalmente al settore del wealth management;
- la progettazione, realizzazione e commercializzazione di moduli digitali innovativi proprietari, basati su modelli di intelligenza artificiale e machine learning, integrabili all'interno di piattaforme di mercato eterogenee (es. CRM, ERP, ETC) per fornire i servizi in ambito wealth management all'interno degli ecosistemi applicativi già in uso presso i clienti;
- l'erogazione di servizi di consulenza e sistem integration per supportare i clienti nella configurazione, personalizzazione e ottimizzazione delle soluzioni offerte, inclusa la migrazione di dati da sistemi esistenti verso nuovi sistemi;
- la fornitura di servizi di supporto tecnico e assistenza ai clienti per garantire la continuità operativa, l'ottimizzazione e l'evoluzione delle soluzioni offerte;
- la gestione e manutenzione di infrastrutture cloud e sistemi informatici per conto proprio e per conto terzi necessari per il deployment e il monitoraggio delle soluzioni offerte garantendo scalabilità, sicurezza e privacy dei dati;
- l'erogazione di servizi di formazione per conto proprio e per conto terzi necessari per l'utilizzo delle soluzioni offerte al fine di garantirne una adozione efficace e ottimale;
- l'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al miglioramento continuo delle tecnologie e delle soluzioni offerte, con particolare attenzione, ma non solo, all'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale e del machine learning applicato al settore finanziario;
- la progettazione e implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per l'analisi e la previsione delle performance degli asset finanziari utilizzando dati di mercato e indicatori tecnici avanzati;
- esecuzione di attività di studio e ricerca finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, alla promozione e alla commercializzazione di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie e dell'informatica, dell'elaborazione automatica dei dati, delle telecomunicazioni e della telematica;
- la produzione, l'acquisto e la vendita e la locazione di sistemi operativi, di programmi elettronici standard e personalizzati, di procedure per l'informatica e di software sia di base che applicativo;
- la commercializzazione di licenze e di prodotti, soluzioni e piattaforme software.

La società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere, in via strumentale, e senza che ciò possa

Summa

costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari (esclusa la raccolta di risparmio) utili e/o necessari.

La società potrà assumere partecipazioni e interessenze e quote anche azionarie in altre imprese o società costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purché senza finalità di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Dell'oggetto sociale restano escluse tutte le attività protette per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede legale nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie, uffici e rappresentanze in qualunque località, anche all'estero.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 La società ha un capitale sociale di nominali Euro 459.525,00 (quattrocentocinquantanovecinquecentoventicinque) suddiviso in numero 6.127.000 (seimilionicentoventisettemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

5.1 bis In data 10 luglio 2025 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranches, per massimi nominali Euro 165.000 (centosessantacinquemila) mediante emissione di massime numero 2.200.000 (duemilioniduecentomila) azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "WARRANT gAIn360 2025-2028", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea.

5.1 ter Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, in via scindibile e progressiva, per un ammontare massimo di nominali Euro 45.000 (quarantacinquemila) oltre sopraprezzo massimo di Euro 915.000 (novecentoquindicimila) per un controvalore di una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 960.000 (novecentosessantamila), mediante emissione di massime numero 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione unitario e puntuale di Euro 1,60 (uno virgola sessanta) per azione, di cui Euro 0,075 (zero virgola zero settantacinque) a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte quale sopraprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice

Civile, stante l'esistenza dell'interesse della società, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente e dell'area dei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio prevista all'art. 6.6 dello statuto sociale, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options "Piano di Stock Option gAIn 2026-2028", ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, è fissato al 31 dicembre 2029.

5.2 Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

Chummi

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 In data 10 luglio 2025 l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche) o inscindibile, entro cinque anni dalla delibera, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni) inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di nuove azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile, nonché ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, nonché ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale; con avvertenza che il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione sarà da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (iv) della qualità e quantità delle manifestazioni di adesione all'offerta pervenute nell'ambito di un eventuale Collocamento e (v) delle indicazioni delle istituzioni finanziarie incaricate dell'eventuale Collocamento; fermo restando che in ogni caso il prezzo definitivo di offerta delle azioni di nuova emissione in esercizio della delega non potrà essere inferiore al limite minimo costituito dal valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato al momento dell'esercizio della delega in esame.

ARTICOLO 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 8

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

8.5 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9

9.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

9.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, anche Pro, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

9.3 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento per gli emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana.

9.4 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 10

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni su EGM.

10.5. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

La soglia di cui all'articolo 108, comma 1 e all'articolo 111 TUF è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione

superiore alla soglia del 90% ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi (o del minor periodo disponibile) anteriori al superamento della soglia; (b) il prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori al superamento della soglia. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in Svizzera, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché sulla Gazzetta Ufficiale o il "Sole 24 ore" o "Milano Finanza", "MF" o "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.



L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

11.5 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

11.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 12

12.1 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente,

l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, può prevedere che l'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avvenga esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire deleghe recanti istruzioni vincolanti di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135- *undecies*, comma 4, del TUF.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che

Manni

la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei *quorum* costitutivi di cui al successivo articolo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

ARTICOLO 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

14.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

ARTICOLO 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.

16.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.3 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei diritti di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza

in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste devono essere depositati presso la sede sociale: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata, in difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto.

In caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. In caso di

parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci aventi diritto al maggior numero di voti in assemblea al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.4 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui è presentato, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.5 Se uno o più amministratori vengono a mancare per qualsiasi ragione il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione purché almeno i due terzi del Consiglio di Amministrazione sia costituito da amministratori nominati dall'Assemblea, in caso contrario l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

ARTICOLO 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 È ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea o in Svizzera.
- c) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità

previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 *bis* del cod. civ.

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, del codice civile la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

19.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

19.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 20

20.1 La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

20.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c.

20.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

ARTICOLO 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita

dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CONTROLLO

ARTICOLO 22

22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

23.2 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.3 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (cinque per cento) dei diritti di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF. Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono



elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

23.4 L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci aventi diritto al maggior numero di voti in assemblea al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di maggioranza.

23.5 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fino alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

23.6 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

24.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è

esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli accentrati.

L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 25

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 *quater* del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

28.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

28.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

29.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

ARTICOLO 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'Organo Amministrativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

31.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le

trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.


31.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

ARTICOLO 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.

Il presente statuto è quello aggiornato dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Amedeo Venditti), che ha modificato l'art. 5, destinato ad avere efficacia dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, li 23 marzo 2026.



Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep21598Racc8433NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, data della firma digitale, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti